

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

### **Rito Fornero: no al ricorso per *saltum* in Cassazione**

*Avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non può trovare applicazione il ricorso "per saltum" di cui all'art. 360, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto contemplato soltanto in relazione ad una "sentenza appellabile".*

**Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 9.5.2014, n. 10133**

*...omissis...*

1. Con l'unico articolato motivo, denunciando violazione di norme di diritto e di accordi collettivi nazionali di lavoro, il ricorrente si duole che il Tribunale:

- non abbia considerato che la previsione di cui all'art. 18, comma 1, legge n. 300/70 (come sostituito dall'art. 1, comma 42, lett. b), legge n. 92/12), applicabile anche ai dirigenti, trovi il suo "continuum", stante il rimando fattovi, in quella di cui al comma 3, come tale parimenti applicabile anche ai dirigenti;
- abbia completamente omesso l'espletamento di qualsivoglia attività di natura istruttoria, pur se richiesta dalle parti;
- quanto alla negata natura discriminatoria del licenziamento, abbia escluso la sussistenza di elementi di serietà, precisione e concordanza senza dare corso alla necessaria attività istruttoria.

2. È preliminare la disamina dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, svolta dalla controricorrente sotto un duplice profilo:

- la non ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato;
- l'assenza dell'accordo delle parti ai fini della proposizione del ricorso *per saltum*.

Entrambi tali concorrenti profili di inammissibilità del ricorso sono fondati.

Quanto al primo, va considerato che, avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 1, comma 49, legge n. 92/12, è previsto non già l'appello, bensì l'opposizione innanzi allo stesso giudice (art. 1, comma 51,



legge n. 92/12), laddove soltanto avverso la sentenza resa a seguito di detta opposizione è ammessa l'impugnazione, a mezzo di reclamo, innanzi alla Corte d'Appello (art. 1, comma 58, legge n. 92/12); avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 49, legge n. 92/12 non può quindi trovare applicazione il ricorso *per saltum* di cui all'art. 360, comma 2, cpc, siccome contemplato soltanto in relazione a una "sentenza appellabile".

Quanto al secondo, deve rilevarsi che il ridetto art. 360, comma 2, cpc ammette il ricorso per cassazione, con omissione dell'appello, solo "se le parti sono d'accordo" (cfr, *ex plurimis*, Cass., SU, n. 16993/2005) e, nella specie, non risulta che un accordo in tal senso, neppure dedotto in ricorso, sia intervenuto.

3. In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile, restando con ciò preclusa la disamina delle doglianze svolte.

Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni Spanu, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, dpr n. 115/02.

**P. Q. M.**


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, da distrarsi a favore dell'avv. Giovanni Spanu e che liquida in euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro 4.000,00

(quattromila) per compensi, oltre accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, dpr n. 115/02, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/12.

Così deciso in Roma il 13 marzo 2014.


IL CONSIGLIERE est.

( dr. Gianfranco Bandini )



IL PRESIDENTE

( dr. Antonio Lamorgese )



Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, - 9 MAG - 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

